

FOGLIO INFORMATIVO

ANTICIPO TFS FINANZIAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Contatti: <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 5676

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....Qualifica..... Cod. Fiscale / P.

A.....

Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione

Albo.....

Telefono..... Fax..... Indirizzo

e.mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 5 pagine, nonché copia della "Guida" pratica Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario, e copia della Guida pratica "Il credito ai consumatori in parole semplici".

Data

Firma del cliente

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO

L'anticipazione del trattamento di fine rapporto è un finanziamento a tasso variabile a breve o medio lungo termine con cessione pro solvendo del TFS maturato, destinato a dipendenti pubblici (Dipendenti Ministero dell'Interno, Magistratura, Arma dei carabinieri) in quiescenza.

L'importo massimo anticipabile (erogato in un'unica soluzione) viene determinato dal «prospetto di liquidazione» certificato dall'Ente Pensionistico.

La parte finanziata potrà ricostituire con versamenti parziali, la relativa disponibilità nel periodo di durata contrattuale e il saldo finale dovrà essere rimborsato alla scadenza in un'unica soluzione.

Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata autenticata/atto pubblico ed è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS maturato che il Cliente vanta nei confronti dell'Ente pensionistico (INPS).

Principali rischi

Tra i principali rischi, il cliente deve tener presente che rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione Euribor a 3 mesi fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

E' un finanziamento con cessione pro solvendo del TFS maturato a tasso variabile con spread determinato alla stipula del contratto

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (1)**

Finanziamento di durata inferiore a 18 mesi	Finanziamento di durata superiore a 18 mesi
Importo: € 60.000,00 Durata: 12 mesi Tasso: Euribor 3 mesi + spread Parametro: Euribor 3 mesi (-0,334% negativo) Spread: 2,25% Commissione per altri prodotti di credito diversi dall'apertura di credito (CAPC): 2, % TAEG: 4,058%	Importo: € 100.000,00 Durata: 36 mesi Tasso: Euribor 3 mesi + spread Parametro: Euribor 3 mesi (-0,334% negativo) Spread: 2,25% Commissione una tantum pari al 3% dell'importo Finanziato: € 3.000 TAEG: 4,148%
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto con l'intervento di un Notaio e per la formalizzazione della cessione dei crediti.	

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 31/12/2017 e sono soggetti a possibili variazioni future.

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	Non previsto un limite
Durata	Fino ad un massimo di 49 mesi dalla data di cessazione del servizio
Tasso di interesse nominale annuo	Euribor 3 mesi + spread 2,25%
Parametro di indicizzazione	Parametro finanziario di riferimento Euribor a 3 mesi
Spread	2,25%
Tasso di mora	Pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti percentuale, comunque entro il tasso soglia usura rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996, m n.108 (Disposizioni in materia di usura)
CAPC Commissione per altri prodotti di Credito diversi dall'Apertura di Credito (in caso di Anticipazione BT) ¹	Commissione per altri prodotti di credito diversi dall'apertura di credito (CAPC prevista per finanziamenti con durata inferiore ai 18 mesi) : 2% Annuo
Commissione di concessione (in caso di Anticipazione MLT)	Da corrispondere sono in caso di finanziamento con durata oltre i 18 mesi: 3% Una tantum dell'importo Finanziato.
Spese annue per conteggio interessi e competenze (per persone fisiche)	euro 0
Invio Documenti di Trasparenza	euro 0
Invio Resoconto	euro 4 (euro 1 ad invio)

¹ La Banca, attraverso la presente linea di credito, diversa dall'apertura di credito, si impegna a concedere anticipi e crediti di firma, come sopra indicati, per un tempo determinato o indeterminato, previa verifica di volta in volta, in occasione di ogni singola richiesta, delle condizioni di credito. A fronte degli oneri connessi alla valutazione dei singoli utilizzi (valutazione del rischio anche nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nelle operazioni, quali i debitori ceduti, i beneficiari delle garanzie prestate dalla Banca ecc.), la Banca percepisce dal cliente una commissione applicata dal momento della concessione della linea di credito, indipendentemente dall'utilizzo, e calcolata in misura proporzionale all'accordato e al periodo di tempo in cui la medesima è disponibile. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con periodicità di liquidazione trimestrale. La formula di calcolo applicata, è la seguente: Addebito commissione per altri prodotti di credito diversi dall'apertura di credito (CAPC)% trimestrale x importo dell'accordato della linea di credito. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una commissione sulla linea di credito trimestrale (indicata nella formula come CAPC % trimestrale) dello 0,5%, addebitata sul conto corrente per un intero trimestre. In questo caso si verificherebbe un addebito per trimestre pari a 5 euro.

Modalità di utilizzo	In una o più soluzioni entro la scadenza con facoltà di ricostituire la relativa disponibilità nel periodo di durata. Il saldo finale dovuto alla Banca dovrà essere rimborsato alla scadenza in un'unica soluzione.
Periodicità e modalità di calcolo degli interessi	Trimestrale
Garanzie	Cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS maturato

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Adempimenti notarili	Spese a carico del cliente da corrispondere direttamente al professionista.
Imposta di registro	Imposta a carico del cliente pari allo 0,50% del Valore Nominale del Credito ceduto .
Imposta sostitutiva	Imposta a carico del cliente pari allo 0,25% dell'importo messo a disposizione.

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO, RECLAMI

Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

Il Cliente ha facoltà di recedere dalla linea di credito con effetto di chiusura dell'operazione, mediante pagamento di quanto dovuto.

.Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni - senza penali e senza dover indicare il motivo - dalla data di conclusione dello stesso, cioè decorrenti dalla data in cui la Banca ha dato al Cliente la comunicazione della valutazione positiva della richiesta.

Per recedere, il Cliente deve dare comunicazione alla Banca entro il suddetto termine di 14 giorni inviando una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma.

La comunicazione può essere inviata alla Banca, sempre entro 14 giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax presso il Gestore di riferimento, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Qualora il finanziamento sia stato già erogato, il Cliente è tenuto:

- a restituire, entro il termine di 30 giorni dall'invio della suddetta comunicazione, il capitale;
- a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto disposto dal contratto.
- rimborsare le eventuali somme, corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione, di cui non è possibile chiedere la restituzione (imposta sostitutiva). Il mancato esercizio del diritto di recesso comporta l'obbligo in capo al cliente di adempiere a tutte le obbligazioni contrattualmente pattuite, alle condizioni e ai termini ivi previsti

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o

di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno; tale facoltà può essere

esercitata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella

gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità,

correttezza commerciale ed affidabilità.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito

Tempi massimi di chiusura del rapporto: 90 giorni

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, se preferisce, può fare ricorso diretto all'autorità giudiziaria competente.

LEGENDA

Cessione pro solvendo	La cessione del credito è un negozio dispositivo con cui si trasmette un diritto ad un altro soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio; in forza di esso avviene una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. La cessione si definisce "pro solvendo" quando il cedente risponde dell'eventuale inadempimento del debitore
Cliente Consumatore	Persona fisica che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
CAPC Commissione per altri prodotti di Credito diversi dall'Apertura di Credito	La Banca, attraverso la presente linea di credito, diversa dall'apertura di credito, si impegna a concedere anticipazioni e crediti di firma per un tempo determinato o indeterminato, previa verifica di volta in volta, in occasione di ogni singola richiesta, delle condizioni di credito. A fronte degli oneri connessi alla valutazione dei singoli utilizzi (valutazione del rischio anche nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nelle operazioni, quali i debitori ceduti, i beneficiari delle garanzie prestate dalla Banca ecc.), la Banca percepisce dal cliente una commissione applicata dal momento della concessione della linea di credito, indipendentemente dall'utilizzo, e calcolata in misura proporzionale all'accordato e al periodo di tempo in cui la medesima è disponibile.
Commissione di Concessione una tantum	Commissione calcolata una tantum al momento dell'erogazione di un Finanziamento in con durata oltre i 18 Mesi
Durata del finanziamento	Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati
Finanziamento a tasso variabile	Il tasso d'interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificatamente indicato nel contratto
Imposta sostitutiva in caso di Finanziamento MLT	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata prevista per i Finanziamenti oltre i 18 Mesi
Imposta di registro	Imposta pari allo 0,50% dell'importo erogato prevista per i Finanziamenti entro i 18 mesi.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	E' il costo totale del credito a carico del mutuatario espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
Tasso soglia anti usura	Limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari, rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. I tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
Trattamento di fine servizio (TFS)	Il trattamento di fine servizio (TFS) è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali.